



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

“Modifiche al Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46- Disposizioni per l'utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato qualificati”

Eccellenze e colleghi Consiglieri,

Il presente decreto delegato apporta modifiche alle disposizioni contenute nel Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46, allo scopo di regolare, in via transitoria, l'utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato nelle comunicazioni fra Amministrazione, gestori di servizi pubblici ed utenza, professionale e non, nonché di disciplinare, in maniera più dettagliata, i mezzi di identificazione e di autenticazione dei corrispondenti dei predetti servizi.

L'intervento di aggiornamento del Capo III del Decreto Delegato n.46/2016 si è reso, in particolare, necessario in ragione della perdurante mancata adozione, da parte dei competenti organi dell'Unione Europea, degli atti di normazione tecnica necessari all'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, riferiti alla qualificazione dei prestatori di servizi elettronici di recapito certificato, in attuazione del Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Invero, solo in esito all'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità ed alla conseguente qualificazione di prestatori di servizi elettronici di recapito certificato qualificato nell'Unione Europea, sarà possibile dare piena attuazione alle norme di cui al Capo II del predetto Decreto Delegato n.46/2016 la cui *ratio* e finalità è rinvenibile nella volontà prioritaria del Governo di avvalersi, negli scambi di comunicazione elettroniche fra Amministrazione ed utenti, di prestatori di servizi non solo certificati bensì qualificati ai sensi del citato Regolamento UE.

L'ottenimento dello *status* di prestatore di servizio elettronico di recapito qualificato consentirà, infatti, al partner individuato dall'Amministrazione di attribuire presunzione di integrità ai dati trasmessi attraverso tale servizio, presunzione, al contrario, non sussistente con riferimento a servizi elettronici di recapito certificato non qualificato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

Tuttavia, come sopra già espresso, non essendo - allo stato - possibile per alcun prestatore di servizi elettronici di recapito certificato, richiedere ed ottenere la qualificazione del servizio prestato, si è reso necessario disciplinare, con il presente decreto delegato e quantunque in via transitoria, i requisiti e l'efficacia giuridica relativi alla trasmissione di messaggi elettronici mediante un servizio elettronico di recapito certificato ma non qualificato.

L'articolato del decreto delegato, inoltre, apporta all'articolo 2 alcuni correttivi alla definizione di documento informatico necessari in ragione dell'esigenza di garantirne un maggior rigore tecnico ed una maggiore coerenza con i disposti della Legge 5 ottobre 2011 n.159 nonché integra le definizioni presenti nel Decreto Delegato n.46/2016, introducendo quella di domicilio digitale.

L'articolo 3, nel novellare l'articolo 5 del Decreto Delegato n.46/2016, disciplina in maniera più puntuale le modalità di identificazione dei corrispondenti di messaggi elettronici scambiati tramite un servizio elettronico di recapito certificato - qualificato o non - con l'istituzione di un Registro pubblico dei domicili digitali che potrà integrarsi con altri elenchi, anagrafi e registri già in uso presso l'Amministrazione e la cui tenuta potrà essere concessa, in tutto in parte, in gestione ad Enti a partecipazione maggioritaria o totalitaria pubblica. L'articolo precisa, poi, opportunamente come ad una persona fisica o giuridica possa corrispondere un solo domicilio digitale.

Il Registro sarà reso accessibile all'Amministrazione al fine di consentire l'autenticazione dei domicili digitali dei corrispondenti nonché, per i medesimi fini, anche alle persone pubbliche o private che erogano un pubblico servizio.

Il novellato Capo III detta disposizioni transitorie sull'uso dei servizi elettronici di recapito certificato, nelle more della piena applicabilità delle norme di cui al Capo II del Decreto Delegato n.46/2016, la cui attuazione è, come sopra espresso, subordinata alla preventiva adozione, da parte delle competenti autorità dell'Unione Europea, di atti esecutivi del Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

Sono, in particolare, precisati gli ambiti e modalità di applicazione nonché le modalità di archiviazione e conservazione che, ovviamente, coincidono con quelli dettati per i servizi elettronici di recapito certificato qualificato.

Sono, inoltre, definiti i requisiti relativi ai servizi elettronici di recapito certificato, specificando come i predetti servizi garantiscano:

- l'identificazione del mittente;
- l'identificazione del destinatario prima della consegna dei dati.
- l'invio e la ricezione dei dati, tramite una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato per la firma digitale, in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
- che qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli sia chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi;
- che la data e l'ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati siano indicate da una validazione temporale elettronica qualificata. Si tratta di requisiti più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dal citato regolamento UE i quali, pur non potendo rendere classificabile il servizio come qualificato, elevano il grado di sicurezza e di certezza giuridica dei dati trasmessi.

Per quanto concerne gli effetti giuridici relativi alla trasmissione di messaggi elettronici mediante un servizio elettronico di recapito certificato viene precisato come i dati trasmessi siano assistiti dai medesimi effetti giuridici ed agli stessi si applichino le medesime disposizioni stabilite per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati ad esclusione della presunzione di integrità.

Pur non godendo della predetta presunzione, si chiarisce come ai dati trasmessi mediante servizio elettronico di recapito certificato non possano essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfino i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

Infine, viene introdotto un nuovo Capo IV ove si precisa, tra l'altro, che l'individuazione dei prestatori di servizi fiduciari partner dell'Amministrazione debba avvenire, in via prioritaria, attraverso conferimento di commessa diretta a società a partecipazione maggioritaria o totalitaria pubblica, prevedendo la costituzione di associazione temporanea di impresa.

In ragione del perseguimento di obiettivi di economicità, uniformità e sicurezza nella gestione dei dati, si stabilisce, inoltre, come l'Amministrazione abbia facoltà di mettere a disposizione del prestatore del servizio elettronico di recapito certificato, il proprio centro elaborazione dati, secondo termini e modalità definiti negli atti e contratti disciplinanti l'erogazione del servizio.

X Il Segretario di Stato per gli Affari Interni

Guerrino Zanotti

San Marino 14 giugno 2018/1717d.F.R.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080